

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Divisione della scuola
Ufficio delle scuole comunali
Ufficio dell'insegnamento medio

SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO

Proposte di modifica di leggi e regolamenti

Documento per la procedura di consultazione che si conclude a fine agosto 2006

Il presente documento può essere consultato sul sito www.scuoladecs.ti.ch

Bellinzona, aprile 2006

O Alcuni cenni storici

Anni settanta

Il servizio di sostegno nella scuola dell'obbligo nasce come evoluzione delle classi parallele (SM), del recupero individuale (SE-SM) e del servizio logopedico (SE).

La scelta operata va nella direzione di un servizio interno alla scuola per far fronte alla nuova eterogeneità degli allievi.

Il servizio è costituito dai capigruppo (con statuto di funzionario), dai docenti di sostegno (SP) con statuto di docente e -nelle SE e SI- dai logopedisti e più tardi anche dagli psicomotricisti.

I docenti SP sono formati dapprima all'interno del servizio e poi tramite abilitazione alla scuola magistrale.

Anni ottanta

E' istituito il corso pratico per far fronte ai problemi degli allievi del secondo biennio di scuola media (insuccesso ripetuto, mancanza di motivazioni, orientamento e preparazione pre-professionale).

I docenti di corso pratico sono dapprima assunti su concorso e abilitazione, poi scelti tra i docenti già in funzione (è soppressa l'abilitazione).

Anni novanta

I problemi che il servizio si trova ad affrontare si diversificano, le modalità di intervento evolvono per rispondere alle nuove necessità: intervento in classe a sostegno del docente e non solo diretto con gli allievi (sia per SI-SE, sia per SM).

Il fenomeno dell'immigrazione aumenta per diverse "nuove" ragioni; per inserire gli allievi alloggiati nel sistema formativo ticinese, viene istituita la figura del docente di lingua e integrazione (SE, SM).

A livello di scuole comunali, dopo la sperimentazione positiva dell'operatore -ponte tra SI e SE- si opta per l'estensione dell'attività del docente di sostegno anche nel prescolastico.

L'onere di lavoro per il docente SI-SE è analogo a quello dei titolari di classe, corrispondente all'orario di presenza degli allievi.

Per la scuola media l'onere di lavoro del docente di SP è di 24 ore (oggi 25 ore) con l'aggiunta di 5 ore di presenza per colloqui e lavoro in comune, più un'ora per l'incontro di équipe.

Fine anni novanta

Le problematiche poste dagli allievi alla scuola, che ostacolano la loro integrazione, si diversificano e aumentano le problematiche familiari e sociali. Il servizio di SP è sempre più supporto educativo e sociale e non più essenzialmente scolastico come era previsto in origine. Il servizio di SP diventa mediatore per problemi che hanno origine e vanno al di là della scuola, ma che si manifestano anche a scuola e che la scuola non può ignorare perché influenzano l'adattamento dell'allievo e dei compagni oltre che la gestione della classe.

E' riconosciuto un ruolo più educativo e flessibile del servizio, impostazione che richiede maggior disponibilità e partecipazione dell'operatore di sostegno negli istituti.

I direttori di SM, in particolare, chiedono una presenza continua sull'arco della settimana per poter far fronte alle urgenze che si presentano. La funzione del DSP non è più tanto una funzione docente (con preparazione e correzione dei lavori degli allievi) ma di intervento diretto, indiretto, in classe, con i docenti, con la direzione, con i genitori, con i servizi esterni.

Il DSP non lavora solo su segnalazione, ma osserva tutte le situazioni di classe, cerca di intervenire in maniera preventiva per promuovere condizioni di benessere a scuola; collabora con gli istituti nei progetti di prevenzione e promozione della salute. Un buon clima di istituto diventa una priorità anche per le direzioni. Questa evoluzione sollecita un ripensamento delle finalità e dell'organizzazione del Servizio di sostegno pedagogico dalla scuola dell'infanzia alla scuola media.

A Premessa: senso e motivazioni alla base delle modifiche proposte

L'evidenziarsi di situazioni difficili nella scuola, le riflessioni elaborate da alcune commissioni (gruppo di lavoro DECS e DSS dal 2001; gruppo interdipartimentale DECS-DSS-DI dal 2002) hanno portato alla necessità di adeguare le finalità dei servizi di sostegno pedagogico (dalla scuola dell'infanzia alla scuola media) nel senso di ampliare il raggio di competenze degli stessi, attribuendo ai servizi anche il compito di gestire tali casi problematici.

Si prevede pertanto che in futuro queste situazioni saranno prese a carico dall'Istituto scolastico e dalle équipes del sostegno pedagogico.

La complessità del tessuto sociale e la crescente difficoltà degli operatori scolastici di agire come educatori e di rispondere a sempre maggiori compiti devono costantemente essere presenti nella lettura delle modifiche proposte per Leggi e Regolamenti.

In particolare, per la scuola media, una rilettura del servizio e del disadattamento (inteso in senso ampio) si inserisce in un triplice movimento: accanto all'adattamento delle misure finora impiegate per la gestione dei casi difficili, la revisione degli articoli di regolamento è pure dettata dalla Riforma 3 e dalla rivisitazione del servizio al centro da tempo degli approfondimenti dei capigruppo e dei docenti di sostegno pedagogico.

Si precisa che la portata dei cambiamenti comporta pure una diversa definizione dei tempi di lavoro dei diversi operatori.

Temi oggetto di modifica:

- a) le finalità del servizio;
- b) la differenziazione curricolare per il settore medio;
- c) la gestione dei casi difficili;
- d) lo statuto delle diverse figure professionali.

Leggi e Regolamenti considerati:

- a) Legge della scuola, 1990
- b) Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, 1996
- c) Legge sulla scuola media, 1974
- d) LORD 1995
- e) Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare 1996
- f) Regolamento della scuola media, 1996
- g) Regolamento concernente l'onere di insegnamento dei docenti, 1997

B Le modifiche alle leggi

1) Legge della scuola

Servizi di sostegno pedagogico

Art. 63 Nuovo

¹ Sono istituiti i servizi di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media.

² I servizi hanno lo scopo di:

- a) coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e di insegnamento;
- b) promuovere il benessere a scuola;
- c) intervenire a favore degli allievi con gravi difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di disadattamento, nell'intento di favorire una frequenza scolastica regolare.

Struttura dei servizi Art. 63 bis Nuovo

¹Il servizio della scuola dell'infanzia e della scuola elementare è organizzato in gruppi ed è costituito da:

- a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del funzionamento del servizio;
- b) operatori psicopedagogici;
- c) logopedisti;
- d) psicomotricisti;
- e) altre figure professionali, secondo necessità.

²Gli operatori psicopedagogici della scuola dell'infanzia e della scuola elementare sono assunti dai comuni, mentre il restante personale del servizio è assunto dal Cantone.

³Il servizio della scuola media è organizzato in gruppi ed è costituito da:

- a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del funzionamento del servizio;
- b) operatori psicopedagogici;
- c) mediatori curricolari;
- d) altre figure professionali, secondo necessità.

⁴Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale dei gruppi, i comprensori d'attività e i criteri per la ripartizione della spesa fra i comuni per gli operatori di cui al cpv. 1 b).

⁵Lo statuto del personale del servizio è definito dalla LORD e dalla Legge stipendi.

⁶Il funzionamento del servizio nei diversi gradi di scuola è disciplinato dalle norme di applicazione delle leggi settoriali.

2) Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Art 12. cpv. 1 – sussidiamento personale insegnante: modifica dicitura

¹Lo stipendio dei docenti titolari delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari e degli operatori psicopedagogici è a carico dei comuni e dei consorzi ed è sussidiato in base alla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Abrogato art. 33 - servizio di sostegno pedagogico

3) Legge sulla scuola media

Abrogato art. 11 cpv. 1,2,3 – servizio di sostegno pedagogico

Differenziazione curricolare Art. 11 cpv. 4,5 Nuovi

⁴Per gli allievi di 13 e più anni con gravi difficoltà di apprendimento o di adattamento sono predisposte dal Dipartimento, su proposta del servizio di sostegno pedagogico e delle direzioni scolastiche, misure di differenziazione curricolare, oppure la parziale sostituzione del programma scolastico, per favorirne l'orientamento e un futuro inserimento professionale.

⁵ Il regolamento di applicazione definisce le modalità di realizzazione, in particolare l'attribuzione del personale all'istituto scolastico e lo statuto, le competenze della direzione scolastica e del servizio di sostegno pedagogico, il coinvolgimento dei docenti, delle altre figure professionali e delle famiglie, il passaggio degli allievi da una classe all'altra e i criteri per il rilascio della licenza di scuola media.

4) Modifica della LORD

Onere di lavoro del personale del servizio di sostegno pedagogico

Art. 79 bis Nuovo

¹L'onere di lavoro del personale del servizio di cui all'art 63 bis cpv. 1 lett. b) c) d) e cpv. 3 lett. b) e c) della Legge della scuola comprende:

- a) l'attività diretta e indiretta svolta durante le ore di presenza degli allievi;
- b) i colloqui e i contatti con altre istanze e le attività amministrative da programmare al di fuori dell'orario giornaliero degli allievi;
- c) la partecipazione alle iniziative d'istituto, alla formazione continua o alle riunioni mensili del servizio.

²Per il capogruppo lo statuto è quello previsto per i funzionari, mentre per il personale di cui all'art. 63 bis cpv.1 lett. e) e cpv. 3 lett. d) della Legge della scuola fanno stato le disposizioni della presente legge.

Art. 44 cpv. 4

⁴Le vacanze annuali del personale di cui all' art. 79 bis cpv. 1 sono così stabilite:

- vacanze scolastiche: secondo il calendario scolastico;
- vacanze estive: dal 1 luglio al 15 agosto.

C Le modifiche ai regolamenti

1) Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Definizione e funzione

Art. 75 Modifica cpv. 2 e 3 Nuovo

²L'attività del servizio si svolge nel campo della prevenzione e del disadattamento.

³Gli interventi del servizio integrano quelli del docente titolare che è il primo responsabile delle misure pedagogiche volte al superamento delle difficoltà degli allievi.

Art. 76- scopi : Abrogato

Casi difficili

Art. 76 bis Nuovo

¹Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del servizio, a risorse specifiche.

²Per ogni situazione è costituito negli istituti un gruppo operativo composto, di regola, dal capogruppo, dall'ispettore e/o dal direttore dell'istituto e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.

³Il progetto d'intervento e la richiesta di risorse sono presentati alla Commissione cantonale, istituita dalla Divisione della scuola e incaricata pure del monitoraggio dei progetti.

⁴Le risorse supplementari, a carico del Cantone, sono decise dalla Divisione della scuola su preavviso della Commissione.

Art. 79 – composizione dei gruppi : Abrogato

Art. 81, lett. h) – compiti del capogruppo

cambiare dicitura "docenti di sostegno"(DS) con "operatori psicopedagogici" (OPP).

Art. 83, cpv 1 – compiti del docente di sostegno pedagogico

cambiare dicitura DS con OPP.

Art. 84 – autorità di nomina

abrogati cpv 1,2 ; cpv 3: cambiare dicitura DS con OPP e la marginale con "Graduatoria operatori psicopedagogici".

Art. 85 – onere di lavoro

abrogato

Art. 86, cpv 1- eccezioni

cambiare dicitura DS con OPP.

Art. 87, cpv 1 e 2 – istituzione dei comprensori

cambiare dicitura DS con OPP.

Art. 88, cpv 2 – comune-sede

cambiare dicitura DS con OPP.

Art. 90, cpv 1 e 2 – trasferte

cambiare dicitura DS con OPP.

2) Regolamento della scuola media

**Capigruppo
del servizio
di sostegno
pedagogico**

Art. 10 Modifica

¹Per ogni regione è designato un capogruppo.

²Il capogruppo:

- a) dirige e coordina le attività dei componenti il servizio;
- b) svolge le attività di consulenza e di vigilanza sulle loro attività;
- c) collabora con le direzioni degli istituti e con l'UIM per i problemi concernenti il disadattamento e le iniziative di promozione del benessere;
- d) cura le relazioni con altre istituzioni e servizi esterni alla scuola.

**Collegio dei
capigruppo**

Art. 11 Modifica

¹I capigruppo formano il Collegio dei capigruppo. Le funzioni di presidente e di segretario sono definite dal Collegio stesso.

²Il Collegio:

- a) promuove la conoscenza del fenomeno del disadattamento scolastico nella scuola media e propone misure di prevenzione e di contenimento del fenomeno;
- b) sensibilizza gli istituti sull'importanza del benessere e propone interventi per favorirne la diffusione;
- c) assicura il funzionamento corretto e unitario del servizio;
- d) valuta i bisogni di aggiornamento e collabora alla realizzazione di appositi programmi di formazione;
- e) svolge consulenze per gli altri organi cantonali e per l'UIM.

Organi di valutazione e di vigilanza sulle attività professionali dei docenti, degli operatori psicopedagogici e dei mediatori curricolari

Art. 12 Modifica dicitura

¹I direttori, gli esperti e i capigruppo valutano, secondo le diverse situazioni, le attività professionali dei rispettivi docenti, operatori psicopedagogici e mediatori curricolari, tramite visite in classe, esame dei piani di lavoro, delle produzioni degli allievi e degli strumenti didattici utilizzati e con incontri personali.

²Tale valutazione ha lo scopo di sostenere le figure sopracitate nel loro compito pedagogico e didattico, grazie a opportuni suggerimenti e alla possibilità di esaminare in comune i punti critici dell'attività professionale.

³Direttori, esperti e capigruppo procedono a regolari scambi valutativi e operano in comune per favorire il miglioramento delle prestazioni professionali degli operatori psicopedagogici e dei mediatori curricolari, in particolare nei casi in cui si riscontrano difficoltà o carenze.

⁴Nei casi di difficoltà o di inadempienze professionali, direttori, esperti e capigruppo sono tenuti a intervenire presso gli interessati e a predisporre le opportune misure rimediale. Se le difficoltà e le inadempienze sono gravi o si ripetono, viene inviato un rapporto all'UIM che adotta o propone al Dipartimento i necessari provvedimenti.

Sostegno pedagogico e differenziazione curricolare

Art. 39 Modifica cpv. 1 (solo dicitura)

¹Per gli operatori psicopedagogici e per i mediatori curricolari incaricati delle misure di differenziazione curricolare, ogni istituto dispone complessivamente di:

- a) fino a 14 sezioni: 1,5 posti, di cui almeno 1 per gli operatori psicopedagogici;
- b) da 15 a 20 sezioni: 2 posti, di cui almeno 1,5 per gli operatori psicopedagogici;
- c) da 21 a 26 sezioni: 2,5 posti, di cui almeno 1,5 per gli operatori psicopedagogici;
- d) oltre 26 sezioni: 3,5 posti, di cui almeno 2,5 per gli operatori psicopedagogici.

In casi particolari, una diversa distribuzione dei tempi attribuiti è decisa di comune accordo tra la direzione e il capogruppo.

Art. 39 Nuovo cpv.2

²Inoltre, per importanti situazioni di differenziazione curricolare, l'UIM dispone di risorse aggiuntive, attribuite annualmente dal Dipartimento, da assegnare agli istituti secondo modalità definite dall'Ufficio.

Casi difficili

Art. 39 bis Nuovo

¹Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse, è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del servizio, a risorse specifiche.

²Per ogni situazione è costituito negli istituti un gruppo operativo composto, di regola, dal capogruppo, dal direttore dell'istituto e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.

³Il progetto d'intervento e la richiesta di risorse sono presentati alla Commissione cantonale, istituita dalla Divisione della scuola e incaricata pure del monitoraggio dei progetti.

⁴Le risorse supplementari sono decise dalla Divisione della scuola su preavviso della Commissione.

Differenziazione curricolare e adattamento

Art. 48 Nuovo

¹Nel caso di allievi:

- a) con problemi di salute o difficoltà sensoriali o motorie, attestati da certificati medici;
 - b) con una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista dalle nostre scuole, senza possibilità ragionevoli di recupero;
 - c) con evidenti difficoltà di apprendimento;
 - d) con problemi di ordine relazionale o di comportamento,
- il consiglio di direzione può adattare il curricolo scolastico, prevedendo esoneri o frequenze parziali di determinate materie, compensati da altre attività formative.

²L'adattamento e la differenziazione curricolare contribuiscono a :

- a) sviluppare la personalità e la socialità degli allievi;
- b) rafforzare le conoscenze scolastiche fondamentali;
- c) valorizzare le capacità pratiche di allievi con gravi difficoltà di apprendimento;
- d) favorire, in collaborazione con l'orientatore scolastico e professionale, l'inserimento successivo nel mondo del lavoro.

³La differenziazione curricolare può sostituire una o più materie d'insegnamento per un massimo di 1/3 delle ore totali di insegnamento.

⁴Ogni istituto designa un gruppo interno, incaricato di formulare proposte di adattamenti o differenziazioni curricolari. La composizione del gruppo è quella definita dall'art. 39 bis.

⁵Le decisioni spettano al consiglio di direzione e devono avere il consenso della famiglia, se prevedono esoneri da materie d'insegnamento.

Art. 53- scopo : Abrogato

Compiti dell'operatore psicopedagogico

Art. 54 Modifica

¹L'operatore psicopedagogico:

- a) esamina le situazioni degli allievi in difficoltà, o esplicitamente segnalati e, in collaborazione con altre istanze, realizza appropriati interventi volti a sostenere l'allievo nelle sue attività di apprendimento e nell'adattamento alla vita scolastica;
- b) promuove il benessere nelle sue diverse accezioni e previene il disadattamento stabilendo contatti e collaborazioni all'interno dell'istituto e favorendo, in accordo con il consiglio di direzione, iniziative appropriate;
- c) assicura un'adeguata informazione alla famiglia;
- d) collabora con i consigli di classe nella progettazione del lavoro di sostegno.

²L'operatore psicopedagogico cura i rapporti con l'analogo servizio delle scuole dell'infanzia ed elementari e collabora con la direzione nella formazione delle prime classi, così come collabora con altri servizi interni o esterni alla scuola.

Compiti del mediatore curricolare

Art. 54 bis Nuovo

¹Il mediatore curricolare, in accordo con il gruppo interno di cui all'art. 48 del presente regolamento, assicura le misure educative:

- a) per gli allievi che beneficiano di una differenziazione curricolare;
- b) nelle situazioni di disadattamento sociale e comportamentale.

²Gli interventi possono avvenire in gruppi di allievi o secondo progetti individuali.

³Il mediatore curricolare collabora col consiglio di classe nella progettazione dell'attività educativa.

Art. 55- corso pratico : Abrogato

Art. 56- onere di lavoro : Abrogato

Art. 59 Modifica cpv. 5

⁵ L'operatore psicopedagogico e il mediatore curricolare partecipano regolarmente ai consigli di classe e hanno diritto di voto per gli allievi seguiti.

Licenza per gli allievi

Art. 64 Modifica parziale

Per gli allievi che alla fine della quarta classe non ottengono la nota in una o più materie per gli esoneri di cui all'art. 48 del presente regolamento valgono le seguenti norme:

- a) l'assenza della nota di educazione fisica o di altre materie dovuta a esonero per motivi fisici non compromette l'ottenimento della licenza;
- b) nel caso di esoneri o frequenza parziale di determinate materie (misure di differenziazione curricolare), il consiglio di classe può concedere la licenza in base alla valutazione positiva del progetto educativo intrapreso con l'allievo; tale valutazione deve essere certificata dal gruppo interno che ha progettato l'intervento educativo differenziato.

D Commento alle modifiche di legge e di regolamento

Legge della scuola

Art. 63 Nuovo

Nell'articolo 63 della Legge della scuola si ribadisce l'operato del servizio all'interno della scuola, ma non si può non tener conto del contesto complesso e problematico in cui e con cui deve confrontarsi l'agenzia formativa scuola.

La riformulazione dell'articolo evidenzia l'istituto come il luogo in cui è vissuto ed è gestito il disadattamento.

L'asse si è quindi "spostato" dal docente titolare all'insieme delle possibili risorse già presenti nell'istituto.

L'indicazione espressa nell'articolo 63 sottolinea quindi che i servizi di sostegno devono coadiuvare gli istituti e gli insegnanti nel campo dell'educazione, dell'insegnamento e del benessere in relazione agli allievi con difficoltà di apprendimento e di adattamento.

Non è esplicitamente menzionata la dimensione sociale del disadattamento, ma è acquisito che le difficoltà d'apprendimento e le situazioni di disadattamento rimandano necessariamente a un'interazione tra:

- difficoltà e bisogni educativi particolari che si manifestano all'interno della scuola e
- il malessere che nasce in contesti esterni alla scuola stessa.

Può essere utile ricordare la definizione di istituto contenuta nell'art. 24 della Legge della scuola del 1990.

"L'istituto è l'unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il consenso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado."

Art. 63 bis Nuovo

L'articolo in questione definisce la struttura dei servizi nei due settori scolastici di riferimento che, globalmente, vede una composizione e un coordinamento in parte simili a quelli in atto finora, ma

precisa pure le possibili specifiche figure professionali che completano il personale attribuito al servizio.

Cpv 1 e cpv 3 Nuovo

La lettera b) parla di operatori psicopedagogici, termine che sostituisce quello attuale di docenti di sostegno pedagogico, il cui statuto non è più quello di docente.

Le lettere e) e d) segnalano altre figure professionali, impiegate secondo necessità: ci si riferisce in particolare alle persone che si occupano di integrazione linguistica e culturale e delle situazioni difficili da gestire negli istituti.

L'esperienza svolta nella fase sperimentale con i casi difficili evidenzia la necessità di disporre di risorse con flessibilità e tempestività, per cui non si può definire a priori il loro profilo, ma questo scaturisce dal tipo di progetto necessario al contesto.

L'assunzione di queste figure ad hoc spetta al Cantone anche per le scuole comunali, nell'intento di conseguire l'obiettivo di equità tra comuni.

Cpv 3, lettera c) mediatori curricolari (vedi art. 54 bis nuovo RSM) sono le risorse della differenziazione curricolare, che sostituiranno i docenti finora definiti di corso pratico.

All'inizio dell'esperienza i docenti di corso pratico erano principalmente docenti di educazione tecnica o con un'abilità pratica evidente. Oggi invece viene richiesta una formazione più vicina a quella dell'educatore. Si tratta di operatori che assumono per tempi prolungati (alcune ore alla settimana) quegli allievi che per ragioni di insuccesso o per problemi di comportamento non possono seguire in maniera regolare il normale curriculum, soprattutto nel secondo biennio.

Le differenziazioni curricolari sottostanno all'elaborazione di un progetto educativo che può prevedere:

- un esonero da alcune materie;
- un esonero parziale con collaborazione alla formazione disciplinare con il docente titolare;
- delle uscite dalle materie a rotazione per svolgere attività formative in ambiti non previsti o complementari al normale curriculum, oppure ancora con allievi che beneficiano di un progetto nell'ambito dei casi difficili.

Per tale funzione, analogamente agli operatori psicopedagogici (ora docenti di sostegno) non è richiesta un'abilitazione specifica. Fanno stato le qualifiche al momento dell'assunzione, ma all'interno del servizio è da prevedere una formazione continua alla professione.

Questo nuovo ruolo può essere affidato sia a docenti dell'istituto, sia a psicologi o pedagogisti, sia a educatori o ad altri profili professionali.

Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Art. 12 cpv 1

Non ci sono modifiche per quanto attiene alla ripartizione delle spese e del sussidiamento nel rapporto Cantone/comuni: è confermata la situazione attuale.

Occorre comunque tener presente che questa impostazione potrebbe subire un cambiamento a dipendenza degli approfondimenti in corso da parte della Commissione designata dal Consiglio di Stato di ridefinire i flussi finanziari e i compiti tra Cantone e comuni. Un'ipotesi al vaglio della Commissione è la "cantonalizzazione" del servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.

Legge sulla scuola media

L'art. 11 cpv 4 mette l'accento sulla differenziazione curricolare, ma con la preoccupazione che una differenziazione deve avvenire primariamente all'interno della classe.

Si sottolinea il fatto che la differenziazione in classe, pur essendo una pratica complessa, deve essere presente in ogni ordine scolastico, perché è un perno del processo di apprendimento-insegnamento.

La differenziazione dell'insegnamento è una delle modalità per far fronte all'eterogeneità degli allievi che è uno dei valori su cui si fonda una scuola integrativa come quella ticinese. La ricerca in educazione mostra sempre più come l'eterogeneità sia un valore importante che necessita però di forme di insegnamento adattate. Una prima presa a carico dell'eterogeneità avviene in classe tramite una differenziazione pedagogica delle attività di apprendimento. Una forma più strutturata sul piano organizzativo è la presa a carico dell'eterogeneità con misure di adattamento dei curricula, sia per allievi con difficoltà di apprendimento, sia per allievi con eccessiva facilità d'apprendimento ma con difficoltà di adattamento.

Per gli allievi seguiti dal servizio questo aspetto significa un'integrazione rafforzata nella classe e delle possibilità di interazione tra pari: si evita - nei limiti del possibile - l'esclusione dalle lezioni regolari. In situazioni particolari può essere necessario l'adattamento del curriculum.

Altro aspetto importante è la collaborazione che deve esistere tra le figure del sostegno e i docenti titolari, collaborazione che può assumere forme diverse a seconda della tipologia dell'istituto.

La riorganizzazione delle differenziazioni curriculari, nelle diverse forme, scaturisce dalla:

- modifica della griglia oraria della SM (delle lingue seconde in particolare) e comporta quindi l'esigenza di adeguare le modalità di lavoro dell'attuale CP;
- necessità di rispondere ai bisogni educativi e formativi, in situazione di profondo disagio scolastico e sociale, conformandosi agli elementi peculiari di ogni istituto scolastico oltre che alle varie forme di presa a carico che una recente inchiesta condotta dal SSP ha potuto evidenziare;
- necessità di trovare spazi "orari" interni agli istituti tali da permettere l'assunzione di tutte le situazioni di allievi, soprattutto del secondo biennio, che per ragioni puntuali necessitano di una differenziazione della formazione.

Per questi interventi il personale ha lo statuto indicato dall'art. 63 bis, cpv 5 LS e art. 79 bis LORD.

Modifiche LORD

Le modifiche LORD che toccano lo statuto delle diverse figure professionali sono rese necessarie dall'adeguamento delle finalità del servizio sintetizzate nell'art.63 della Legge della scuola.

Questo ha comportato il riesame delle modalità e dei tempi di lavoro delle diverse figure che compongono i servizi di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia ed elementare e della scuola media, nel contesto, già menzionato, in cui si trova ad operare oggi la scuola ticinese.

Il personale stabile del servizio sarà composto dai capigruppo (con statuto di funzionario) e da operatori psicopedagogici, logopedisti,psicomotricisti e mediatori curriculari, ma con uno statuto analogo a quello, ad esempio, del personale del SOIC/Servizio ortopedagogico itinerante.

Art. 79 bis e art. 44 cpv 4

Il cambiamento propone in realtà una rilettura dell'organizzazione del lavoro degli operatori psicopedagogici (attualmente docenti di sostegno), dei logopedisti, degli psicomotricisti e dei mediatori curriculari (attualmente docenti di corso pratico).

Sono state valutate diverse ipotesi di statuto e fra queste anche quella in vigore per gli operatori del SOIC, vale a dire un onere settimanale di 42 ore e una ripartizione delle vacanze come quella precisata dall'art. 44 cpv. 4. Ulteriori approfondimenti e verifiche hanno suggerito infine di presentare la proposta indicata dall'art. 79 bis.

Questo articolo precisa maggiormente rispetto alla situazione attuale quanto attiene all'attività diretta con gli allievi e quanto invece deve avvenire al di fuori dell'orario giornaliero dell'allievo.

Durante le ore di presenza degli allievi (32 unità di 50' nelle SE o 33 ore-lezione di 50' nelle SM) si svolge l'attività diretta (beneficiario diretto l'allievo) e indiretta (presenza in classe con il docente titolare, consulenza alla direzione per progetti di istituto, ecc.). I colloqui si riferiscono ai genitori, ev. ad altri docenti.

Per altre istanze si intendono i servizi psicologici e sociali.

Appare difficile una quantificazione oraria settimanale perché gli impegni sono irregolari e legati alle attività promosse dal servizio e dall'istituto.

Come espresso all'inizio di queste considerazioni, gli operatori psicopedagogici e i mediatori curricolari costituiscono una risorsa per gli istituti scolastici e fanno parte del collegio docenti nello spirito dell'art. 24 del Regolamento di applicazione della Legge della scuola del 1992.

Nell'articolo modificato sono pure definite le vacanze estive che esplicitano in realtà quanto già contenuto nell'art. 44 cpv 2 LORD.

Modifiche ai Regolamenti

Globalmente le modifiche ai regolamenti sono necessarie in base ai cambiamenti degli articoli di legge e non comportano molte novità. In questa sede si commentano solo gli articoli rilevanti.

Per le situazioni problematiche, invece, vi sono due articoli nuovi (art. 76 bis Regolamento di applicazione SI-SE per le scuole comunali e art. 39 Regolamento per la scuola media).

L'esperienza di quattro anni di gruppo di lavoro per i casi difficili ha evidenziato un aspetto che potrebbe sembrare marginale, ma riveste una certa importanza; si tratta della domanda: "che cos'è un caso difficile?"

Il primo rapporto del 2001 traccia un possibile profilo dell'allievo difficile: *"Le manifestazioni più ricorrenti e segnalate dalle direzioni scolastiche sono i comportamenti indisciplinati, trasgressivi, più o meno provocatori dove l'aggressività diviene violenza rivolta soprattutto verso gli altri.*

Questi allievi, che presentano un forte disagio evolutivo espresso con turbe comportamentali, sono quasi sempre insufficienti scolasticamente, difficili da orientare, male inseriti nel gruppo classe e con comportamenti socialmente inaccettabili."

Dall'analisi dei progetti e dei bilanci presentati dai diversi istituti scolastici si deduce che questa "definizione" teorica di caso difficile trova a volte applicazioni e compimento a seconda dello spazio educativo di riferimento.

Le riflessioni fatte hanno portato ad una rilettura della definizione primitiva, ribadendo la necessità di una definizione meno statica e più ampia vista in un processo dinamico, temporalmente in evoluzione (o involuzione), in stretto collegamento con il contesto sociale e scolastico in cui il problema emerge.

Il servizio di sostegno è il referente interno alla scuola per quel che concerne la gestione dei casi difficili.

I quattro capoversi dell'articolo sintetizzano l'iter da seguire in queste situazioni, iter collaudato nei quattro anni di fase sperimentale e condiviso dalle diverse istanze coinvolte.

Fondamentali nel protocollo d'azione, troviamo due punti:

- la costituzione del gruppo operativo che, a seconda della situazione, si compone e/o si completa con diversi operatori;
- l'elaborazione di un progetto d'intervento.

Lavorare per progetti è una premessa indispensabile per affrontare le situazioni difficili e per costruire il consenso sugli stessi, con l'apporto del gruppo operativo, costituito per dare organicità, chiarezza di intenti e razionalità tra le risorse umane dell'istituto scolastico, del sostegno e - se del caso - di risorse ad hoc.

Con funzione di monitoraggio e sempre per soddisfare esigenze di equità sul territorio, è prevista - come finora dal 2001 - una commissione della Divisione della scuola.

Art. 39 Regolamento SM

La modifica è legata al cambiamento di denominazione delle figure professionali.

I parametri presenti sono invariati rispetto alla distribuzione attuale.

A proposito di questo art. 39 è opportuno precisare gli ambiti in cui sono previste risorse aggiuntive.

a) art. 39 cpv 1

In questo caso si tratta di una dotazione di base attribuita ad ogni istituto, che conferma quanto già disponibile oggi.

b) art. 39 cpv 2 nuovo

Il campo della risorsa aggiuntiva stanziata dall'UIM è legato alla differenziazione curricolare; con questo scopo è creato presso l'UIM un monte ore per l'istituto che – per far fronte ai problemi di una popolazione particolarmente difficile - necessita di ulteriori risorse .

c) art. 39 bis nuovo

Le risorse citate in questo nuovo articolo si riferiscono alla gestione dei casi difficili e sono concesse dalla Divisione della scuola, in aggiunta a quelle legate alla differenziazione curricolare.

Il gruppo operativo istituito è un'emanazione del gruppo interno sul disadattamento di cui all'art. 48 cpv. 4.

Art. 48 nuovo, cpv 4

Si prevede che le differenze organizzative fra un istituto di SM o l'altro possano essere anche importanti in funzione della popolazione scolastica che lo frequenta. Ogni istituto dovrà istituire un gruppo interno sul disadattamento che comprende il direttore, il capogruppo SP, almeno un docente di sostegno e un altro membro della direzione (a cui si aggiungono di volta in volta le altre persone coinvolte). Il gruppo progetta gli interventi previsti nell'istituto, sviluppa i progetti educativi per gli allievi, tiene i contatti con il responsabile dei progetti per l'educazione alla salute dell'istituto e anche con quello per le situazioni traumatiche (debriefing). Per la gestione dei casi difficili di cui all'art. 39 bis viene istituito un gruppo operativo come emanazione del gruppo interno sul disadattamento.

E Disposizioni transitorie e finali